

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI



REPUBBLICA ITALIANA

10924/05

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE SECONDA CIVILE

SPANSIORSO

ATT. UR

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario SPADONE - Presidente -

R.G.N. 7944/03

Dott. Olindo SCETTINO - Consigliere -

Cron. 10826

Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -

Rep.

Dott. Giovanni SETTIMI - Consigliere -

Ud. 15/03/05

Dott. Ettore BUCCIANTE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

N.S. , elettivamente domiciliata in ROMA VIA EGIDIO ALBORNOZ 3, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO PROSPERINI, che la difende, giusta delega in atti;



- ricorrente -

contro

COMUNE DI ROMA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 3079/02 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 29/01/02;

2005 udita la relazione della causa svolta nella pubblica

622 udienza del 15/03/05 dal Consigliere Dott. Ettore



BUCCIANTE;

udito l'Avvocato PROSPERINI Alberto, difensore della

ricorrente che ha chiesto accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per

accoglimento del ricorso.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.N. ha impugnato davanti al Giudice di pace di Roma una cartella esattoriale emessa nei suoi confronti, per la riscossione di somme da lei dovute come sanzione amministrativa, per aver posto in circolazione un veicolo senza copertura assicurativa; ha dedotto che la violazione non le era stata mai contestata. Il Comune di Roma, nel costituirsi in giudizio, ha negato la fondatezza dell'assunto dell'opponente, producendo il verbale che a costei era stato notificato, mediante consegna al portiere dello stabile di sua abitazione.

Con sentenza del 29 gennaio 2002 il Giudice di pace ha respinto il ricorso, rilevando che il portiere, sentito come testimone, aveva riconosciuto come propria la firma apposta in calce alla relazione di notificazione del verbale.

Contro tale sentenza S.N. ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. Il Comune di Roma non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo addotto a sostegno del ricorso

S.N.

lamenta che il Giudice di pace



si è limitato a constatare che la notificazione del verbale in questione era avvenuta mediante consegna al portiere, senza verificare se fosse stata effettuata validamente, previa ricerca di quelle altre persone, che nell'art. 139 cod. proc. civ. sono indicate in ordine tassativamente preferenziale: ricerca della quale, nella specie, la relazione dell'ufficiale giudiziario non conteneva alcuna attestazione.

La censura è fondata, poiché la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso che la notificazione mediante consegna al portiere è nulla, se non sia stata preceduta dalla ricerca (con esito negativo, del quale occorre dare atto nella relazione) di una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda del destinatario: v., per tutte, Cass. 10 giugno 1999 n. 5706, 11 maggio 1998 n. 4739.

Accolto pertanto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione dell'Ufficio del Giudice di pace di Roma, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Amis'.



DISPOSITIVO

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione dell'Ufficio del Giudice di pace di Roma, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Roma, 15 marzo 2005

*Enzo Bonaiuti*

*Spadola*

~~1° CANCELLIERE C1~~

Paolo Talarico

*Lo Cezio*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

24 MAG. 2005

Roma

~~IL CANCELLIERE C1~~

*Lo Cezio*

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI